

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

TutelaTi Famiglia

Contratto multirischi di durata annuale a protezione della Famiglia

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 03/2021

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplice e Chiari”.



Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuo.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Impresa che realizza il prodotto: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: TutelaTi Famiglia

Data realizzazione: 03/2021



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia tiene indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare da richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi e garantisce le spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia Responsabilità Civile tiene indenne l'assicurato e i componenti del nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi, se civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni, fisici o materiali, causati nell'ambito della vita privata oppure legati alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione.

✓ Garanzia Responsabilità Civile della vita privata

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana,

✓ Garanzia Responsabilità Civile della proprietà "seconda casa"

L'Assicuratore tiene indenne il proprietario dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.

Sezione Tutela Legale e Cyber Risk

Opera per i sinistri relativi alla vita privata, compresi quelli connessi all'utilizzo del web e dei social o media network e quelli relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

✓ Garanzia Tutela Legale Vita Privata ed Immobile

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre alcune spese ad esempio quelle di giustizia e/o quelle dell'organismo di mediazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'Assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi** - sono esclusi i danni: ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza; alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici; derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea; causati da esercizio di attività professionali o comunque retribuite; da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.
- ✗ **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk**- le prestazioni non sono valide per sinistri relativi a: al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per Controversie connesse alla circolazione stradale; a casi di adesione a class action.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

- ! **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:** Le garanzie Responsabilità Civile della Vita Privata e Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa" sono sottoposte ad una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro a Cose. Per la garanzia Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa" sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni cagionati dolosamente e/o i danni da furto.
- ! **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk:** Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio; nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente; Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile, la garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250; la garanzia anticipo cauzione penale opera con il limite di massimale di € 15.000 per sinistro. Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk, la garanzia acquisti sui portali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200; la garanzia vertenze con i fornitori di servizi web copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 . Le garanzie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non operano per sinistri relativi a fatti dolosi degli assicurati.



Dove vale la copertura

- Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate e il loro Contenuto siano ubicati in Italia.
- Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quanto e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione.

Puoi effettuare il pagamento mediante addebito diretto SEPA in conto corrente (SDD), bonifico o carta di credito.

Puoi chiedere il frazionamento mensile senza costi aggiuntivi. Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

In caso di adesione telefonica, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà.

L'Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

È comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità, dando comunicazione all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Assicuratore la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;

Assicurazione *Danni*



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: NET INSURANCE S.p.A.

Prodotto: TutelaTi Famiglia

Data realizzazione: 06/2023

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 93,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 76,1 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 45,7 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 16,8 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 91,8 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 201,07%. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2022 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espone di seguito maggiori informazioni.

✓ Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA opera in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale.

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" opera in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale.

✓ Sezione Tutela Legale e Cyber Risk

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata, e per i sinistri relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

Le garanzie operano anche per i sinistri relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti o come trasportati su un qualsiasi veicolo pubblico o privato.



Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:

Sono esclusi i Danni:

- cagionati dolosamente;
- alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 24 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione abituale in affitto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto specificatamente previsto dalle condizioni di polizza
- da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti dalle condizioni di polizza;
- da furto;
- derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
- derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto per gli animali da sella;
- provocati a terzi, se l'uso e la proprietà dell'animale da sella sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge;
- provocati a terzi da cani non iscritti all'Anagrafe Canina;
- provocati a terzi da cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
- provocati a terzi da animali da sella o cani se conseguenti ad uso professionale degli stessi;
- derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
- conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- derivanti da impiego di aeromobili;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
- causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- conseguenti a:
 - ✓ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto dalle condizioni di polizza;
 - ✓ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - ✓ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);

Rischi esclusi

- verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
- causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento
- da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Sezione Tutela Legale e Cyber Risk:

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte;

La Società inoltre non copre:

- nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile

- nella garanzia danni causati:
 - ✓ le spese sostenute a primo rischio;
 - ✓ le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste oppure in assenza del riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
- nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio: le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
- nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
 - ✓ le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
 - ✓ le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - ✓ le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Per la Garanzia Tutela Legale Cyber Risk

- nella garanzia danni subiti della sezione Cyber Risk: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo;

Le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- alla materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- immobili diversi da quello indicato in polizza;
- immobile indicato in polizza ma non direttamente utilizzato dagli assicurati;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- esercizio di attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, di libera professione o di attività d'impresa;
- vertenze con la Società o con il soggetto che intermedia il presente contratto;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.
- vertenze aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana
- vertenze per acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico) di:
 - ✓ animali e vegetali;
 - ✓ gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - ✓ oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (salvo i biglietti di viaggio);
 - ✓ beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - ✓ materiale digitale scaricato on-line;
 - ✓ oggetti per uso industriale;
 - ✓ beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
 - ✓ acquisti effettuati tramite aste on-line;
 - ✓ veicoli a motore e natanti;
 - ✓ beni non nuovi.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

! Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:	
Garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Massimale	<p>Il Massimale per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.</p> <p>I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo.</p> <p>In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.</p> <p>I Massimali per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.</p>
Condizioni particolari sempre valide ed operanti	<ul style="list-style-type: none"> • Limite 50% Massimale per Danni fisici ai Collaboratori addetti ai servizi domestici; • Indennizzo fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, con Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro nel quale i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; • Limite € 300.000,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio da proprietà o condizione; • Limite € 50.000,00 con Scoperto 10% minimo di € 500,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività; • Limite € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo per Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Per richiedere informazioni su come denunciare un sinistro (ad eccezione della Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk), ricevere informazioni su un sinistro già aperto o per inviare il modulo di denuncia sinistro, allegando i documenti richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-mail: claims@netinsurance.it • numero verde 800 9366 63 dal lunedì al venerdì 8.00 - 18.00 • per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia • fax + 39 06 97625707 <p>Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk:</p> <p>ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG) Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente. Tel: 045.8290411 mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557 mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39 045.8290449</p>
	<p>Assistenza diretta in convenzione: Le prestazioni che l'assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dall'Assicuratore sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia "Tutela Legale e Cyber Risk" (si veda il riquadro successivo).</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale e Cyber Risk ad ARAG S.E.</p>

	Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.



Quanto e come devo pagare?

Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni. Il Premio di Assicurazione è comprensivo di imposta.
Rimborso	Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. È comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità, dando comunicazione all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi al pagamento del premio.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto) ed i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 30,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:</p> <p style="text-align: center;">Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Fax: 06 89326.570 Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;• numero di polizza;• numero di sinistro, qualora aperto;• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. <p>L'Assicuratore, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353 www.ivass.it</p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico);• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;• copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none">• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);• i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA ASSICURATRICE DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALLA CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Sommario

GLOSSARIO	2
PREMESSA	1
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	1
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	1
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio	1
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	1
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	1
Art. 5 - Forma delle comunicazioni	1
Art. 6 - Aggravamento del Rischio	1
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	1
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro	1
Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati	1
Art. 10 - Cambiamento dell'Abitazione	1
Art. 11 - Validità territoriale	1
Art. 12 - Colpa grave.....	1
Art. 13 - Buona fede.....	1
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza.....	1
Art. 15 - Oneri fiscali	1
Art. 16 - Altre assicurazioni.....	1
Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo	1
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	1
Art. 19 - Legge applicabile.....	1
Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	1
Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario	1
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1
Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione	1
A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA	1
Art. 23 - Esclusioni.....	1
Art. 24 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti	1
Art. 25 - Persone non considerate terzi.....	2
Art. 26 - Massimale	2
Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro	2
Art. 28 - Gestione delle vertenze	2
SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK	1
Art. 29 – Assicurati	1
Art. 30 – Ambito di operatività delle garanzie	1
Art. 31 – Spese non coperte.....	1
Art. 32 – Esclusioni	1
Art. 33 – Limiti di copertura.....	1
Art. 34 – Dove operano le garanzie	1
Art. 35 – Come denunciare un sinistro	1
Art. 36 – Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese.....	1
Art. 37 – Restituzione delle spese.....	1
Art. 38– Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi	1
Art. 39 – Quando avviene il sinistro	1
A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE	1
Art.40 – Spese coperte.....	1
Art. 41 – Garanzie.....	1
B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK	1
Art. 42 – Garanzie.....	1

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1
CONTATTI UTILI.....	4

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in Corsivo.

Definizioni

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Acquisti via web

Tutti i contratti aventi per oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice,

oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Collaboratori

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby-sitter.

Contenuto

Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- arredamento, mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
- oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e valori;
- arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale,

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Controversia / Vertenza

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
- c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

Fase Giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo / Indennità

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Locali di villeggiatura

Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, compreso convivente more uxorio, figli adottivi, minori in affidamento.

Parte

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Reato

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sanzione amministrativa

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione,) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro di Tutela legale e Cyber risk

L'insorgere della controversia.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Tecniche di Comunicazione a Distanza

Qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicuratore e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vertenza

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

PREMESSA

TutelaTi Famiglia è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti il patrimonio della famiglia.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni secondo lo schema seguente:

1. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
 - a. Garanzia *Responsabilità Civile della Vita privata*
 - b. Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa"*
2. SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK
 - a. Garanzia *Tutela legale Vita privata e Immobile*
 - b. Garanzia *Tutela legale Cyber risk*

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

L'Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. È comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità, dando comunicazione all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il Premio viene corrisposto all'Assicuratore tramite addebito diretto Sepa (SDD) sul conto corrente bancario del Contraente, bonifico o carta di credito.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, su volontà del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. **Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:**

- a. a mezzo lettera raccomandata;
- b. a mezzo posta elettronica certificata;

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 10 - Cambiamento dell'Abitazione

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo all'Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'Abitazione indicata. **Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.**

Art. 11 - Validità territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 12 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge.

eliminare

Art. 13 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titorità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Assicuratore l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 19 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore è tenuto a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'Art. 23 - "Esclusioni", e fermo quanto riportato nell'Art. 25 - "Persone non considerate terzi".

La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

PROPRIETA' E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

- a) la conduzione dell'Abitazione abituale e dell'Abitazione saltuaria nonché delle relative Pertinenze situate nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) la proprietà dell'Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;

sono compresi i Danni derivanti:

1. dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici,

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

2. igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
3. dalla caduta di antenne radio-televisive;
4. dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell'Abitazione;
5. dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione;
6. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato;
7. dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

VITA QUOTIDIANA

- c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
- d) l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
- e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g) la proprietà o l'uso di biciclette, Biciclette elettriche, o velocipedi in genere;

TEMPO LIBERO

- h) la conduzione di camere d'albergo, di Locali di villeggiatura;
- i) la pratica di campeggio;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'Art. 23 - "Esclusioni";**
- k) la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
- m) l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'Art. 23 - "Esclusioni";**

FAMIGLIA CON FIGLI

- n) il fatto di figli di età non superiore a 26 anni, di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli di età non superiore a 26 anni, che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
- o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del Sinistro;
- q) l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, **a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;**
- s) qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 23 - "Esclusioni" e 25 - "Persone non considerate terzi".**

PROPRIETA' O USO DI ANIMALI DOMESTICI

- t) la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affidamento gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
- u) da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. Qualora l'Assicurato non sia in regola con la vigente normativa per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane la garanzia è operante con uno scoperto del 20% con un massimo comunque di 5.000,00 euro.

FRANCHIGIA

La Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 24 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.



GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"

L'Assicuratore tiene indenne il proprietario dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.

Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.

Sono comprese le Pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell'Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.

La Garanzia non opera per Fabbricati in rovina.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

FRANCHIGIA

La Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 24 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 23 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 24 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione abituale in affitto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 22 - "Oggetto dell'Assicurazione" alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 22 - "Oggetto dell'Assicurazione" alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto per gli animali da sella;
8. provocati a terzi, se l'uso e la proprietà dell'animale da sella sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge;
9. provocati a terzi da cani non iscritti all'Anagrafe Canina;
10. provocati a terzi da cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
11. provocati a terzi da animali da sella o cani se conseguenti ad uso professionale degli stessi;
12. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
13. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
14. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
15. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
16. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
17. derivanti da impiego di aeromobili;
18. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
19. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
20. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
21. derivanti da campi elettromagnetici;

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

22. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
23. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 24 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
24. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
25. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
26. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
27. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
28. derivanti unicamente da umidità, stitillidicio ed in genere da insalubrità dei locali;
29. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
30. da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento
31. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 24 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

- a) Sono compresi in Garanzia i **Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori addetti ai servizi domestici** (compresi badanti e baby-sitter), **sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;**
- b) è compresa l'**attività di baby sitter** se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell'Assicurato; la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;
- c) i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'**Invaldità permanente**; **l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.** La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 25 - "Persone non considerate terzi".
- d) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** per i **Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio** che derivino:
 - dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
 - dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
 - dall'utilizzo di camere d'albergo e dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"**.
Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
- e) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;** per questi Danni, resta a carico dell'Assicurato, uno **Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell'Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.**
Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"**;
- f) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).**
La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
 - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;le

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.

Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA";

- g) sono compresi i Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;**
- h) sono compresi i Danni derivanti dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.

FRANCHIGIA

Le Garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 26 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Assicuratore, entro 9 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 28 - Gestione delle vertenze

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l'Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale e Cyber Risk è stata affidata dall'Assicuratore a:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino:

045.8290411

mail per invio nuove denunce di sinistro:

denunce@ARAG.it

fax per invio nuove denunce di sinistro:

+39 045.8290557

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro:

sinistri@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro:

+39 045.8290449

Art. 29 – Assicurati

Sono assicurati:

- a. il contraente
- b. i soggetti presenti nel certificato di stato di famiglia del contraente
- c. gli altri soggetti conviventi e non presenti sul certificato di stato famiglia del contraente

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Art. 30 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata, e per i sinistri relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

Le garanzie operano anche per i sinistri relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti o come trasportati su un qualsiasi veicolo pubblico o privato.veri

Art. 31 – Spese non coperte

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- a. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- b. compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- c. spese per l'indennità di trasferta;
- d. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- e. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- f. multe, ammende;
- g. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- h. spese non concordate con ARAG;
- i. ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- j. spese recuperate dalla controparte;

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

La Società inoltre non copre:

1. nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
2. le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
3. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile

4. nella garanzia danni causati:
 - a. le spese sostenute a primo rischio;
 - b. le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste oppure in assenza del riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
5. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio: le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
6. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
 - a. le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
 - b. le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - c. le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Per la Garanzia Tutela Legale Cyber Risk

7. nella garanzia danni subiti della sezione Cyber Risk: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo;

Art. 32 – Esclusioni

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
5. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
6. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
7. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
8. fatti dolosi degli assicurati;
9. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
10. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
11. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
12. immobili diversi da quello indicato in polizza;
13. immobile indicato in polizza ma non direttamente utilizzato dagli assicurati;
14. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
15. prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
16. esercizio di attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, di libera professione o di attività d'impresa;
17. vertenze con la Società o con il soggetto che intermedia il presente contratto;
18. adesione ad azioni di classe (class action);
19. difesa penale per abuso di minori.

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Inoltre, la Sezione Tutela Legale Cyber Risk non opera per i sinistri relativi a:

20. vertenze aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana
21. vertenze per acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico) di:
 - a. animali e vegetali;
 - b. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - c. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (salvo i biglietti di viaggio);
 - d. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - e. materiale digitale scaricato on-line;
 - f. oggetti per uso industriale;
 - g. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
 - h. acquisti effettuati tramite aste on-line;
 - i. veicoli a motore e natanti;
 - j. beni non nuovi.

Art. 33 – Limiti di copertura

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio;
2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente;

Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile

3. La garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta);
4. La garanzia anticipo cauzione penale opera con il limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk

5. La garanzia acquisti sui portali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento);
6. La garanzia vertenze con i fornitori di servizi web copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

Art. 34 – Dove operano le garanzie

Le garanzie:

1. delitti colposi o contravvenzioni
2. delitti dolosi
3. danni subiti
4. danni causati
5. assistenza di un interprete
6. traduzione di verbali o di atti
7. anticipo cauzione penale

operano negli stati d'Europa, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

1. vertenze contrattuali
2. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
3. atti di volontaria giurisdizione

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Art. 35 – Come denunciare un sinistro

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail **denunce@arag.it** oppure il numero di fax **+39 045.8290557**; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail **sinistri@arag.it** oppure il numero di fax **+39 045.8290449**.

L'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 36 – Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- 1. dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza**
- 2. del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario**

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 37 – Restituzione delle spese

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta ad ARAG quanto liquidato a favore dell'assicurato a titolo di spese, competenze e onorari.

Art. 38– Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 39 – Quando avviene il sinistro

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno in cui viene presentata la prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE

Art.40 – Spese coperte

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- a. compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- b. compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- c. compensi dell'avvocato per la redazione di denunce, querele o istanze all'autorità giudiziaria;
- d. compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- e. spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- f. spese conseguenti a transazione autorizzata da ARAG;
- g. spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro;
- h. spese dell'organismo di mediazione;
- i. spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- j. compensi dei periti;
- k. spese di giustizia;
- l. spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- m. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 41 – Garanzie

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia opera se:

- a. l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

4. danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

5. vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali per l'acquisto di beni e di servizi relativi alla vita privata e all'immobile direttamente utilizzato.

La garanzia opera se il valore in lite è pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta).

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

6. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

7. assistenza di un interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale avvenuti all'estero.

8. traduzione di verbali o di atti

Sono coperte le spese sostenute per la traduzione di verbali o di atti in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale avvenuti all'estero.

9. anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale avvenuti all'estero.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

10. atti di volontaria giurisdizione

Sono coperte le spese sostenute per:

1. il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi se:
 - a. la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
 - b. c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio

Il sinistro si considera unico e perciò il massimale della polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

2. l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
3. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto;
4. il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

11. ARAGTEL Consulenza telefonica

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria

ARAGTEL è operativo:

lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK

Le garanzie della presente sezione coprono le spese sostenute per i sinistri **relativi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.**

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.

La garanzia opera se:

- a. **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per reati di terzi tramite l'utilizzo del web.

La garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

4. acquisti sui portali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).**

5. vertenze con i fornitori di servizi web

Sono coperte le spese sostenute per le seguenti vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento):**

- a. con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati
- b. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati

6. ARAGTEL Consulenza telefonica

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria

ARAGTEL è operativo:

lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l' "Assicuratore", "Net", la "Società") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "il/i Contratto/i) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e

Condizioni di Assicurazione

TutelaTi Famiglia



Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell’Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

Condizioni di Assicurazione TutelaTi Famiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

NET INSURANCE S.p.A

c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia

e-mail: claims@netinsurance.it

Fax +39 0697625707

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n.59 - 37135 VERONA

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di Sinistro: sinistri@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde 800 9366 63 (Contact Center)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax +39 06 89326570

PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it